



**REGIONE
PUGLIA**



**“Sostenibilità ed innovazione
nella viticoltura da tavola pugliese”**


**Sala riunioni del CREA-AA, Via Celso Ulpiani, 5 – (Bari)
10 GENNAIO 2023 ore 16:00**

**“Privativa vegetale: Relazioni e
criticità nel rapporto tra
riproduzione e produzione delle
varietà tutelate”**

Angelo Raffaele Caputo

CREA-VE Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia
Via Casamassima, 148 - Turi BA

Le varietà in osservazione



Sugra49



Sugra41*




Sugra51



Sugra16*
(Sable
Seedless®)



Sugra50



Sugra35* (Autumn Crisp®)



Sugra48

Nell'Unione europea, le varietà di viti sono sotto controllo e, in alcuni casi, sono tutelate.

Controllo e tutela delle varietà di viti nell'Unione europea

- A. Produzione e Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16).**
- B. Registro Nazionale delle Varietà e dei Cloni di Vite (RNVV): Iscrizione (artt. 9 – 19, D. Lgs. N. 16/2021).**
- C. Classificazione delle varietà (*esclusivamente per le varietà ad uva da vino*).**
- D. Brevetti vegetali: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali (Regolamento CE n. 2100/94)(C.P.I – D. Lgs. n. 30/2005).**

Rapporti tra la normativa sulla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e la protezione brevettuale delle varietà di uva da tavola

Art. 101 C.P.I. (*equivalente art. 11 Regolamento (CE) N. 2100/94*):

- La persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà;
- La persona che è il datore di lavoro della persona precitata o che ne ha commissionato il lavoro;
- L'avente diritto o avente causa dei soggetti precedenti.

Art. 2 D. Lgs. n. 16/2021:

- La persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa.

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione:

Responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida a un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziali» e «Base».

Sorvolando sui contenuti giuridici inerenti la portata dei diritti del titolare, è importante invece sottolineare che ai fini della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite:

➤ l'iscrizione della varietà è obbligatoria,

mentre

➤ la tutela delle stesse con la richiesta di rilascio del brevetto è sempre facoltativa.

Siamo in presenza di due normative che pur interferendo tra di loro sono strutturalmente diverse e caratterizzate da finalità ben distinte.

Iscrizione nel RNVV di una nuova varietà e Brevettabilità:-

Riguarda la descrizione dei caratteri morfologici e fisiologici per l'esame della identità, della stabilità e della omogeneità della varietà (DUS – Distinctness, Uniformity, Stability - Tests).

Mettendo a confronto i caratteri e le condizioni per l'esame delle varietà previste per entrambe le normative, emergono delle discordanze

❖ **Periodo di osservazione dei caratteri relativi a “Germoglio giovane”:**

Direttiva 2004/29/CE:

germogliamento
(*meglio dire germoglio*)
su tralcio in accrescimento,
della lunghezza da 10 a 20 cm

Codici UPOV/OIV:

Fioritura

❖ **Germoglio (all’epoca della fioritura): sezione trasversale (forma e contorno):**

Direttiva 2004/29/CE:

presente

Codici UPOV/OIV:

non presente

❖ **Periodo di osservazione dei caratteri relativi a “Foglia giovane”:**

Direttiva 2004/29/CE:

su tralcio in accrescimento della
lunghezza da 10 a 30 cm

Codici UPOV/OIV:

Fioritura

Nel complesso, i caratteri morfologici richiesti nella Direttiva 2004/29/CE sono inferiori rispetto a quelli che ritroviamo nella tabella CPVO/UPOV (TP/50/2) e di molto inferiori rispetto al codice dei caratteri descrittivi OIV (2^a edizione).

❖ Numero di piante:

Direttiva 2004/29/CE:

24 ceppi, possibilmente
su portinnesti diversi

Codici UPOV:

5 piante

❖ Annate di produzione:

Direttiva 2004/29/CE:

almeno 3

Codici UPOV:

2

❖ Località della prova :

Direttiva 2004/29/CE:

almeno 2 località
ecologicamente
differenziate

Codici UPOV:

di norma in 1 località

Dal punto di vista pratico e nell'ambito di una interpretazione rigorosamente letterale delle normative in discussione:

- ✓ nulla vieta che il costitutore, per il quale è importante fissare una data dalla quale decorrono i diritti alla tutela, non appena eseguito il deposito della domanda di brevetto, possa richiedere immediatamente l'iscrizione della nuova varietà nel Registro e sottoporre il materiale di moltiplicazione alle prescrizioni concernenti il mantenimento in purezza della varietà.
- ✓ nulla vieta, inoltre, che il costitutore possa richiedere la tutela brevettuale anche dopo l'iscrizione nel Registro nazionale; in quest'ultima ipotesi, è importante che – essendo la varietà da brevettare diventata di dominio pubblico – non vengano compiuti con il consenso del costitutore atti di commercializzazione.

i viticoltori:

- hanno l'interesse affinché le novità varietali si diffondano velocemente, per poter differenziare la propria produzione sopperendo in tal modo alla breve "vita commerciale" delle varietà di uva da tavola, condizionata dai frequenti cambiamenti nel gusto dei consumatori e, quindi, del mercato;

i vivaisti, soggetti interessati alla produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione:

- chiedono che anche le varietà per le quali è in corso una domanda di protezione brevettuale siano celermente iscritte al RNVV, al fine di essere sottoposti alla certificazione, che come sappiamo è *condicio sine qua non* per assicurare una corretta immissione dei materiali di propagazione sul mercato.

- Per ogni Stato realizzazione di un Catalogo delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard:
 - Determina le caratteristiche morfologiche e fisiologiche per la distinzione delle varietà.

(Art. 5)

“Gli Stati membri provvedono a che le varietà, ed eventualmente le selezioni clonali, che sono state ammesse nei cataloghi degli altri Stati membri siano ammesse anche alla certificazione ed al controllo dei materiali di moltiplicazione standard sul loro territorio”

Garanzia di libera circolazione dei materiali di propagazione

Articolo 5

(sostituito dall'art. 1, par. 4, Dir. 2002/11/CE)

1. Ogni Stato membro compila un catalogo delle varietà di viti ammesse ufficialmente alla certificazione e al controllo dei materiali di moltiplicazione standard nel proprio territorio. Tale catalogo può essere consultato da ognuno e determina le principali caratteristiche morfologiche e fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà. Per le varietà già ammesse al 31 dicembre 1971, si può fare riferimento alla descrizione che figura nelle pubblicazioni ampelografiche ufficiali.

Per andare incontro alle esigenze dei produttori è quindi necessario una semplificazione delle procedure di riconoscimento delle varietà di vite da tavola,

ovvero che si adotti

un unico protocollo tecnico (concertato da UPOV ed OIV) per l'esame ufficiale delle varietà sia per la privativa sia per l'iscrizione al Registro delle varietà di vite.

In alternativa, definire un protocollo OIV che contenga tutte le richieste UPOV.

Inserimento della varietà,
anche d'ufficio,
nei Registri degli Stati membri,
contestualmente al deposito della domanda per un
diritto comunitario o nazionale di novità vegetale
in una sezione *ad hoc* riservata alle varietà sotto
tutela

(onde assicurare l'opportuna trasparenza del
regime di utilizzo del ritrovato vegetale).

Realizzazione del *Catalogo comunitario
delle varietà di vite,*
con le diverse denominazioni della stessa
varietà
(da riconoscere come sinonimi)
a partire dai Cataloghi dei Paesi membri.




Una pubblicazione scientifica che riguarda una nuova varietà potrebbe essere motivo di opposizione per la validità di un brevetto che il costitutore depositerà in futuro?


Ovvero, la varietà non è più nuova?

Per la stessa ragione, atti reali di sperimentazione sono lesivi della novità?

Al riguardo è d'obbligo richiamare il concetto di **novità** della varietà vegetale per la quale viene richiesto il titolo di protezione, contenuto nell'art. 10 del Regolamento n. 2100/94 e nell'art. 103 del C.P.I.



Dal momento della richiesta, la varietà (*costituenti varietali o materiale del raccolto*) è da considerare nuova se "precedentemente al deposito della domanda di brevetto non sia stata, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno né, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, ... *omissis* ...".



La risposta conseguente è che sia una pubblicazione scientifica sia atti reali di sperimentazione non solo lesivi della novità


le **licenze obbligatorie**.

Art. 115 – C.P.I.

Licenze obbligatorie ed espropriazioni

1. Il diritto di costituire può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi **di interesse pubblico**, di cui al comma 3.
- 2 ... *omissis* ...
- 3 Con decreto ministeriale possono essere concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costituire, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette, che possono servire **all'alimentazione umana o del bestiame**, nonché **per usi terapeutici o per la produzione di medicinali**.





*Grazie
per
l'attenzione!!!*

**SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE NELLA
VITICOLTURA DA TAVOLA PUGLIESE**